

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 23

23.06.2010

---

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

I pilastri del risparmio energetico secondo il Parlamento Europeo: edifici a basso consumo, elettrodomestici intelligenti e pneumatici non inquinanti.

---

### NOTIZIARIO

- Prorogata la moratoria per le PMI fino al 31 gennaio 2011.
- 

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Contribuenti risarciti davanti alla CTP per i ritardi del fisco.
- Valida la multa per mancato uso delle cinture fatta dagli agenti con scarsa visibilità.
- Locatore non responsabile per il mancato rispetto di norme speciali in assenza di una clausola contrattuale.
- Dare dell'ignorante a un alunno è reato.
- Il coniuge separato può detrarsi i figli a carico per intero.
- Assegni familiari per i figli anche alle coppie di fatto.
- Auto confiscata a chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico.
- Sfrattato il conduttore che non paga perché il locatore non provvede alle riparazioni nell'immobile.
- Malattia da mobbing? Non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto.
- Il contratto a progetto si trasforma in lavoro subordinato senza l'indicazione dei risultati.
- Sanzione amministrativa e condanna penale per chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro.
- Soggette a sanzioni antiriciclaggio le rate in contanti anche se inferiori ai 12.500 euro.
- Dal 2007 multa nulla se l'autovelox usato dagli agenti non è segnalato.
- Benefici previdenziali alla fine dell'apprendistato solo se la qualifica non muta.
- Legittimo il rifiuto all'assunzione del disabile con qualifica non in linea al profilo richiesto dall'azienda.
- Reato contraffare un marchio a partire dalla presentazione della domanda.
- Il veicolo abbandonato su un'area privata è un rifiuto.
- Pensioni: Part-Time verticale. La Corte di Giustizia Europea evidenzia disparità.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## **I pilastri del risparmio energetico secondo il Parlamento Europeo: edifici a basso consumo, elettrodomestici intelligenti e pneumatici non inquinanti.**

Il 19.05.2010 i deputati europei hanno approvato in via definitiva il c.d. “pacchetto efficienza energetica”, una serie di misure normative fondate su tre pilastri: edifici a basso consumo d’energia, elettrodomestici intelligenti e pneumatici non inquinanti. Tali provvedimenti mirano a realizzare l’obiettivo del 20% di risparmio energetico entro il 2020 il quale, a sua volta, rientra nel c.d. “pacchetto clima-energia 20-20-20”, approvato nel 2008 dall’Europarlamento. La lotta al cambiamento climatico ed il perseguimento della sicurezza energetica sono divenuti da tempo due target prioritari del Parlamento europeo. D’altronde a livello europeo si è sempre più convinti che la c.d. “green economy” sia uno dei pochi settori che, al giorno d’oggi, stante la situazione di crisi economica globale, sia in grado di favorire l’occupazione e lo sviluppo industriale. Una dimostrazione di come sia possibile coniugare tali aspetti la si può avere semplicemente pensando al campo delle energie rinnovabili nel quale si registra in Europa un fatturato di 30 miliardi di euro con circa 350.000 persone occupate. Le opportunità di impiego sono davvero numerose e vanno dall’alta tecnologia per la produzione di componenti fotovoltaici ai lavori di manutenzione delle centrali eoliche o ancora alla produzione di biomassa nel settore agricolo. L’idea è che un concreto passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio in tempi brevi possa far diminuire la necessità di ricorrere ad interventi più drastici: secondo i sostenitori di questo orientamento, il conseguente risparmio sulle importazioni di combustibili fossili e la diversificazione delle fonti energetiche sarebbe in grado di assicurare all’UE una più efficace protezione dagli shock esterni.

### **Il pacchetto clima-energia 20-20-20**

A livello europeo, i ricorrenti oscillamenti del prezzo del petrolio e le crisi energetiche internazionali hanno reso ancor più pressante l’esigenza di approvvigionamenti affidabili di energia e - come detto - sotto tale profilo, i settori interessati dagli investimenti volti a realizzare gli obiettivi del “pacchetto clima-energia 20-20-20” sembrano essere tra i pochi a godere di una certa floridità. Come è noto tale pacchetto mira, entro il 2020, a:

- ridurre del 20% delle emissioni di gas serra;
- aumentare sino al 20% della quota di energie rinnovabili sul consumo energetico globale dell’UE;
- migliorare del 20% l’efficienza energetica.

Per realizzare tali traguardi il pacchetto su clima ed energia - cfr., la Comunicazione della Commissione, del 23 gennaio 2008, dal titolo “Due volte 20 per il 2020 - L’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa” [COM(2008) 30 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] - comprende sei proposte legislative che sono state adottate mediante la procedura di codecisione (in base alla quale il Parlamento agisce su di un piano di parità rispetto al Consiglio):

- 1) una direttiva sul sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS);
- 2) una decisione sulla riduzione delle emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote (quali il trasporto stradale e marittimo o l’agricoltura), attuata tramite una ripartizione degli sforzi tra gli stati membri;
- 3) una direttiva sulle energie rinnovabili che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l’Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell’UE provenga da fonti rinnovabili;
- 4) una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>);
- 5) un regolamento sulla riduzione del CO<sub>2</sub> da parte delle auto, la quale fissa il livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> delle auto nuove a 130 g CO<sub>2</sub>/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori;
- 6) una direttiva sui biocarburanti per la riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili.

### **Il “pacchetto efficienza energetica”**

Tra gli obiettivi del “pacchetto clima-energia 20-20-20” – approvato dagli eurodeputati nel 2008 – quello del risparmio energetico (il 20% di energia risparmiata grazie a una maggiore efficienza energetica entro il 2020) dovrebbe essere conseguito grazie alle misure del cosiddetto “pacchetto efficienza energetica”, approvato in via definitiva a Strasburgo il 19 maggio scorso e messo a punto dalla Commissione europea sulla base della “Seconda revisione della strategia energetica”. Il “pacchetto dell’efficienza energetica”, da un lato costituisce uno dei tre pilastri del “pacchetto clima-energia”, e dall’altro, a sua volta, si poggia sui tre pilastri di seguito indicati, unitamente ai provvedimenti che li attuano:

- “edifici a basso consumo” - Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (è valida per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020; testo approvato il 18 maggio);
- “pneumatici non inquinanti” - Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (in vigore dal 2012);
- “elettrodomestici efficienti” - revisione della Direttiva sull’etichettatura energetica degli elettrodomestici (testo approvato il 18 maggio).

A latere, si ricorda che l’UE già da alcuni anni ha iniziato anche ad emanare una serie di importanti provvedimenti relativi ai requisiti da rispettare nella progettazione dei prodotti che utilizzano energia (energy-using products o EuP), al fine di mitigarne gli impatti grazie alla riduzione del loro consumo energetico.

Se volessimo prendere a riferimento i molteplici provvedimenti emanati per limitare il traffico cittadino (domeniche senza auto, chiusura dei centri storici e “ticket” per la circolazione delle auto inquinanti), potremmo credere che l’inquinamento prodotto dalle auto sia pressoché l’unica fonte di smog e di emissione di CO<sub>2</sub> a livello urbano. Ed in

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

effetti, questa è una opinione largamente diffusa. In realtà, tra le principali fonti di emissioni di CO<sub>2</sub> vi sono gli edifici, le nostre case. In molte grandi città del Nord Italia, per esempio i riscaldamenti dei condomini (quelli centralizzati) sono spesso al massimo durante tutto l'inverno, tanto che in casa, a febbraio, si "passeggia" in mezze maniche e in alcuni giorni più caldi si devono aprire le finestre perché fa troppo caldo. Accanto ai consumi energetici prodotti dal riscaldamento delle abitazioni vi sono, poi, quelli originati dagli elettrodomestici e dall'aria condizionata: il 40% dell'energia in Europa viene consumata dalle case. Con un conseguente aumento vertiginoso delle bollette: in media, a livello europeo, il prezzo dell'elettricità è aumentato del 15%, quello del gasolio del 21% e quello del gas naturale del 28%. In Europa, sono più di 160 milioni gli edifici ai quali si deve imputare il consumo del 40% dell'energia primaria. E da questi deriva una buona fetta delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera e la nostra dipendenza energetica: si pensi che l'Europa importa il 51% del suo fabbisogno di gas. Per fortuna, proprio gli edifici offrono delle possibilità di risparmio energetico enormi e, quindi, secondo l'UE, ci si deve impegnare per renderli autosufficienti o a basso consumo e tale obiettivo è stato fissato a partire dal 2020. La proposta di nuova direttiva sull'efficienza energetica nel settore edilizio, approvata il 18 maggio, mira ad includere le modalità di fabbricazione degli edifici tra gli strumenti elaborati dall'Unione europea per far fronte ai cambiamenti climatici realizzare l'obiettivo del 20% di risparmio energetico. La nuova direttiva introduce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione prevedendo la loro applicazione anche agli edifici esistenti. In particolare, è stato previsto che tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno avere altissimi standard di risparmio energetico e la loro alimentazione, in larga parte, dovrà provenire dalle energie rinnovabili. Prima di questo termine si dovrà partire, due anni prima, con i progetti dei nuovi edifici pubblici. Anche gli immobili esistenti – laddove possibile - dovranno essere interessati da tali interventi, nel momento in cui verranno svolti lavori di ristrutturazione, grazie ad incentivi dati ai proprietari per l'installazione di "contatori intelligenti", per la sostituzione degli impianti per il riscaldamento, per l'acqua calda e per il passaggio a sistemi di climatizzazione più efficienti. I singoli stati membri, poi, dovranno emanare norme interne, che prevedano periodiche ispezioni alle caldaie ed ai sistemi di climatizzazione.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> nella UE sono prodotte per un quarto dalla circolazione degli autoveicoli, con un aumento registrato del 40% dal 1990 al 2004. Addirittura, tra il 20 ed il 30% del consumo di carburante (e di conseguenza delle emissioni di CO<sub>2</sub>) è addebitabile allo stato degli pneumatici. Per rispondere a tale problema la comunità ha predisposto una serie di disposizioni sull'efficienza degli pneumatici che sono confluite nel Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, destinato ad entrare in vigore dal 2012. Tale provvedimento "si prefigge di aumentare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante" (art. 1). In particolare, il Regolamento (CE) n. 1222/2009 prevede che agli pneumatici venga applicata un'etichetta che ne segnali la performance energetica, il rumore da questi emesso e la loro aderenza sul bagnato. Alla stregua di ciò, quindi, dal 01.11.2012 sarà obbligatorio l'utilizzo di una etichetta che, riprendendo l'esempio delle classi energetiche e della scala colorata degli elettrodomestici, indicherà quanto gli pneumatici siano efficienti sotto il profilo del consumo di carburante e di altri importanti elementi di valutazione. Al fine di consentire al consumatore di poter scegliere, nell'eventualità, gli pneumatici più efficienti, ad essi verrà attribuita una classe di efficienza che va dalla "A" (la classe "verde", quella migliore) alla "G" (la classe "rossa", la classe peggiore). Il sistema permetterà di riconoscere in modo semplice e praticamente immediato le gomme più efficienti, aiutati per di più dalle informazioni che in modo trasparente dovranno essere fornite dai fabbricanti e dai rivenditori, non solo con riferimento agli pneumatici per automobili ma anche per quelli dei camion per il trasporto merci. Come accennato, poi, un aspetto non trascurabile è costituito dal fatto che l'impiego di pneumatici più efficienti contribuirà anche al risparmio del carburante consumato dai veicoli (si parla di un risparmio che può arrivare sino al 10% del costo della benzina).

Come è noto, già dal 1992, grazie ad un'apposita etichetta, è possibile sapere in Europa, prima dell'acquisto, quanto un elettrodomestico (frigoriferi, lavastoviglie, forni, etc.) consumerà: le etichette, colorate, vanno dalla "A" alla "G". Ora questa scala è stata revisionata dalla nuova direttiva approvata il 19 maggio dall'Europarlamento: pertanto, affianco alla classe A, figureranno le categorie A+, A++ e A+++, che indicheranno le apparecchiature ancora più efficienti, sulla base degli ultimi sviluppi tecnologici. Se da un lato le classi vengono estese ai tre nuovi gradi della classe "A", la nuova direttiva riduce il numero totale a sole sette classi, cancellando le ultime lettere (G, F ed E) nel momento in cui i prodotti più efficienti entreranno nel mercato. La classe energetica dovrà comparire sia nella pubblicità dei prodotti e degli elettrodomestici sia nei manuali di istruzione, negli opuscoli divulgativi e dovrà essere indicata nelle informazioni sul prodotto pubblicate in rete. La direttiva dovrà essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE. In futuro l'etichetta verrà applicata anche ad altre tipologie di prodotti che consumano energia per usi industriali (tra questi figurano le celle frigorifere, le vetrine e i distributori automatici) e ad una serie di prodotti che non consumano direttamente energia ma che hanno un impatto indiretto sui consumi (quali per esempio i materiali da costruzione: e perciò tra questi vi sono le vetrine, i telai, le porte esterne ed i rivestimenti).

*(Avv. Gian Luca Laurenzi)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

**Prorogata la moratoria per le PMI fino al 31 gennaio 2011.**

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi. Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti. È quanto stabilisce l'accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese. La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre. L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall'addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non solo le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni. L'iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005:

- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
- numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.

Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia. Per accedere all'iniziativa le imprese devono:

- presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all'attuale fase congiunturale negativa;
- non avere rate scadute, anche se parzialmente adempite, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.

In particolare, è necessario che tali imprese:

- avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis";
- non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come "ristrutturate", "in sofferenza" o procedure esecutive in corso.

Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall'accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:

- sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell'"Avviso comune"). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall'Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l'ABI ha chiarito che "è come se il piano di ammortamento originario "slittasse" in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali fissate contrattualmente";
- sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
- estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l'elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali. Ai fini dell'ammissibilità dell'operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui l'operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l'allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale. Un'ulteriore novità apportata dall'Addendum è l'estensione dell'ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:

- l'ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall'Ente erogante l'agevolazione;
- il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

**Contribuenti risarciti davanti alla CTP per i ritardi del fisco.**

Piazza Cavour apre ai risarcimenti dei contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell'amministrazione finanziaria. Infatti il cittadino che chiede i danni al fisco per ritardi nei rimborsi deve rivolgersi alla commissione tributaria provinciale e non al Tribunale. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 14499 del 16.06.2010, hanno dichiarato la giurisdizione della CTP in una causa promossa da un avvocato che chiedeva il risarcimento del danno per i "ritardati rimborsi" dell'amministrazione finanziaria. Il Collegio esteso ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui *«in base al alla concentrazione della tutela, le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l'importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute»*.

**Valida la multa per mancato uso delle cinture fatta dagli agenti con scarsa visibilità.**

Verbale degli agenti inoppugnabile. È infatti valida la multa per mancato uso della cintura di sicurezza fatta da una pattuglia che aveva una scarsa visibilità al momento dell'infrazione, trovandosi dietro l'automobile multata e in movimento. Non basta. L'uso del cellulare senza auricolare è concesso solo in caso di assoluta necessità. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14556 del 16.06.2010, ha accolto il ricorso del Ministero competente che si era visto annullare dal Tribunale di Torino (che aveva rovesciato la decisione del giudice di pace) una multa per guida senza cinture di sicurezza elevata nei confronti di un avvocato. Nella sentenza gli Ermellini hanno applicato il principio generale secondo cui *«deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti di polizia attestino che il conducente l'autovettura, al momento dell'avvistamento e dell'affiancamento, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione»*. Sul fronte cellulare il Collegio di legittimità ha ribadito inoltre che *«l'uso del telefono cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che non risulti integrato lo stato di necessità, configurabile ogni qualvolta sussista l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona»*.

**Locatore non responsabile per il mancato rispetto di norme speciali in assenza di una clausola contrattuale.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 13841 del 09.06.2010, decidendo sul ricorso di una società di assicurazioni contro la proprietaria dei locali che l'azienda aveva preso in affitto e adibito a uso ufficio. L'impresa impugnava il decreto ingiuntivo per 17 milioni di vecchie lire, emesso dal pretore di Milano su istanza della donna, per canoni scaduti e non pagati, lamentando che nel corso dei lavori di ristrutturazione dei locali era crollato il pavimento, e chiedendo quindi

la risoluzione del contratto d'affitto e il risarcimento dei danni. L'azienda invocava la violazione di alcune norme tecniche di costruzione contenute in un decreto del Ministero dei lavori pubblici risalente al 1996. I giudici di merito davano ragione alla proprietaria, condannando l'azienda al pagamento dei canoni arretrati, sottolineando come in realtà il decreto invocato fosse entrato in vigore dopo la costruzione del palazzo, che quindi non poteva rispettare i richiamati requisiti tecnici. Senza contare che non era prevista alcuna clausola del contratto d'affitto che avrebbe reso applicabili i parametri di sicurezza tra le parti. La Suprema Corte ha condiviso la tesi della Corte d'Appello, respingendo il ricorso della società.

**Dare dell'ignorante a un alunno è reato.**

Rischia grosso il professore che insulta i suoi studenti. L'insegnante che apostrofa l'alunno chiamandolo "ignorante e presuntuoso" può essere condannato per ingiuria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 23693 del 18.06.2010, respingendo il ricorso di una professoressa accusata di ingiuria aggravata per aver apostrofato un suo studente con la frase "non sei una persona perbene, sei un presuntuoso e un ignorante", dopo che lui aveva chiesto chiarimenti sull'esito di un'interrogazione. L'insegnante sottolineava che la sua era stata una risposta ai comportamenti apertamente ostili dell'alunno, richiedendo quindi l'esimente della provocazione. In realtà il giovane, secondo le testimonianze, si era limitato, in qualità di rappresentante di classe a *«criticare -correttamente e pacatamente- la condotta dell'insegnante, contestandole una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni, non comunicando a un discepolo, con la richiesta tempestività, l'esito della prova orale»*. La ricostruzione dei giudici di merito non è stata smentita dalla Suprema Corte, che ha confermato la condanna della donna.

**Il coniuge separato può detrarsi i figli a carico per intero.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14707 del 18.06.2010, ha accolto il ricorso di una mamma separata legalmente dal marito che si era detratta le spese per i figli al 100%. La donna aveva inserito nella dichiarazione dei redditi la detrazione massima dal momento che, aveva sostenuto, era l'affidataria delle due figlie, subendo un accertamento. Contro l'atto impositivo la signora si era rivolta alla CTP che, però le aveva dato torto. Poi il ricorso, ancora una volta senza successo, di fronte alla commissione regionale. Infine la contribuente ha depositato il ricorso al Palazzaccio e questa volta lo ha vinto.

**Assegni familiari per i figli anche alle coppie di fatto.**

La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che,

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

con la sentenza n. 14783 del 18.06.2010, ha respinto il ricorso dell'INPS presentato contro un uomo, non ancora separato legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all'assegno. In particolare l'istituto aveva negato l'assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto all'assegno, poco importa se il richiedente sia già separato oppure no.

#### **Auto confiscata a chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico.**

Scatta la confisca dell'auto nel caso in cui il cittadino rifiuta di sottoporsi al test alcolemico. Si tratta, infatti, di una sanzione penale accessoria. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della suprema Corte, che con la sentenza 23428 del 18.06.2010 hanno risposto al quesito formulato dal Tribunale di Pordenone in merito alla confisca di un veicolo attuata perché l'automobilista si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest. Il Tribunale aveva annullato con rinvio alle Sezioni Unite la convalida del sequestro attuata dal GIP, ritenendo non potersi applicare al rifiuto la stessa normativa prevista per la guida in stato di ebbrezza e giudicando così la confisca del veicolo come sanzione amministrativa e non penale. La Suprema Corte, nelle lunghe motivazioni, dopo aver analizzato a fondo l'excursus legislativo in materia, ha invece conclusivamente affermato che giudicare la confisca del veicolo come una sanzione amministrativa, equivarrebbe a incoraggiare gli autisti a non sottoporsi all'alcoltest. Infatti il rifiuto li costringerebbe a pagare una somma, ma li salverebbe dall'eventuale sequestro del veicolo. Poiché invece la normativa contro l'abuso di alcol ha il compito precipuo di scoraggiare l'utilizzo smodato di bevande alcoliche, è senz'altro più corretto equiparare il rifiuto di sottoposizione al test alla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza. Gli Ermellini hanno così affermato il principio di diritto secondo cui: «*La confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria*».

#### **Sfrattato il conduttore che non paga perché il locatore non provvede alle riparazioni nell'immobile.**

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con la sentenza n. 231 dell'8.03.2010, ha confermato lo sfratti nei confronti di un'azienda che aveva saltato il pagamento del canone per cinque mesi dal momento che, aveva sostenuto, l'umidità nel locale impediva l'uso di parte del magazzino. In sostanza secondo i giudici fiorentini «*in tema di locazione, non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assu-*

*me che tale evento sia ricollegabile a fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima solo quando venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti*».

#### **Malattia da mobbing? Non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporta.**

È illegittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporta se la malattia, in questo caso, ansia e attacchi di panico, è derivata da mobbing. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze che, con la sentenza n. 155 del 9.02.2010, ha respinto il ricorso di un'azienda. In particolare il caso riguarda una dipendente che si era ammalata in seguito a un demansionamento (in sentenza si parla anche di mobbing e bossing). La CTU aveva accertato che «la malattia era derivata da mobbing con inabilità temporanea di 90 giorni e una inabilità permanente del 6%». Dunque le troppe assenze della donna erano imputabili al datore di lavoro. In sostanza secondo i giudici è illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice sul presupposto di aver superato il cd. periodo di comporta se risulta provato, anche attraverso CTU, che la malattia che ha causato il superamento del predetto periodo è stata cagionata da demansionamento illegittimo e da fatti integranti mobbing e bossing. Ne consegue che oltre alla indennità sostitutiva di reintegra la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno.

#### **Il contratto a progetto si trasforma in lavoro subordinato senza l'indicazione dei risultati.**

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con la sentenza n. 180 depositata il 4.03.2010, ha respinto il ricorso di una srl alla quale l'INPS aveva chiesto i contributi relativi a una donna inquadrata con un contratto a progetto (troppo generico e che con una formula di stile individuava solo l'obiettivo dell'azienda e non lo specifico risultato del progetto stesso). In altre parole, hanno affermato i giudici dando un'interpretazione restrittiva alle norme della legge Biagi, è legittima la cartella di pagamento emessa dall'INPS per il recupero di contributi relativi ad un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un apparente contratto a progetto se dal testo del contratto sottoscritto si rileva una mera descrizione del tipo di prestazione che il lavoratore deve svolgere e il presunto obiettivo da raggiungere è racchiuso in una clausola di stile dal contenuto indeterminato. Ne discende, pertanto, che la non rispondenza dell'oggetto negoziale (e cioè l'obiettivo da raggiungere) dell'asserito contratto a progetto al requisito della determinatezza o della determinabilità ex art. 1346 c.c. ne comporta la trasformazione in contratto subordinato ai sensi dell'art. 69 del D.lgs n. 276 del 2003.

#### **Sanzione amministrativa e condanna penale per chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro.**

Il proprietario che circola con il veicolo sequestrato, di cui è anche custode, non solo commette un illecito

amministrativo, ma risponde anche del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. Il fatto che la condotta configuri un illecito amministrativo non esclude la sussistenza del reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 23736 del 21.06.2010, accogliendo il ricorso del procuratore di Napoli contro l'assoluzione di un uomo accusato di aver circolato con un'automobile sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia. Il tribunale partenopeo aveva applicato la sanzione, ma allo stesso tempo lo assolveva dal reato di sottrazione del bene sequestrato, ritenendo che la condotta attribuita all'imputato integra soltanto una violazione amministrativa. La procura impugnava la decisione, lamentando l'applicazione del principio di specialità basato sul concorso apparente di norme, da escludere nella fattispecie dal momento che le due norme invocate, l'art. 213 del codice della strada e l'art. 334 del codice penale, non puniscono lo stesso fatto e perseguono due finalità diverse. I giudici di legittimità hanno accolto la tesi della procura, affermando che «tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 cod. str. non può individuarsi un concorso apparente di norme, essendo diverso il bene giuridico tutelato: la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità del bene sequestrato e il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; l'art. 213 c.d.s. ha di mira l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale». La Suprema Corte ha quindi concluso che «integra sia il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro di cui all'art. 334 c.p., sia l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 c.d.s., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode».

#### **Soggette a sanzioni antiriciclaggio le rate in contanti anche se inferiori ai 12.500 euro.**

Linea dura della Cassazione sulle sanzioni antiriciclaggio. Sono legittime quelle fatte per pagamenti in contanti a rate anche quando ciascun frazionamento della somma non supera i 12mila cinquecento euro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15103 del 22.06.2010, ha accolto il secondo motivo presentato dal Ministero delle finanze. È il caso di alcuni acquirenti che avevano pagato una vendita a rate e in gran parte in contanti. Per questo era scattata da parte dell'amministrazione finanziaria una sanzione di 3mila euro ciascuno. Loro si erano difesi sostenendo che i pagamenti erano stati dilazionati nel tempo e che ciascuna rata non superava i venti milioni della vecchie lire. Questa tesi ha trovato il favore dei giudici di merito ma non della Suprema corte secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, conv. In legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito».

#### **Dal 2007 multa nulla se l'autovelox usato dagli agenti non è segnalato.**

Prima di quell'anno, dunque, i verbali restano validi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15105 del 22.06.2010, ha respinto il ricorso di un automobilista multato nel 2004 da una pattuglia che aveva in uso un autovelox non segnalato preventivamente. La seconda sezione civile della Suprema corte ha precisato, segnando un vero e proprio spartiacque fra il regime pre e post riforma del 2007, che «l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia».

#### **Benefici previdenziali alla fine dell'apprendistato solo se la qualifica non muta.**

L'imprenditore ha diritto ancora per un anno ai benefici previdenziali per gli apprendisti ormai assunti a tempo indeterminato, solo se questi operano con la stessa qualifica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 15055 del 22.06.2010, ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di un'autofficina per l'annullamento della sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva confermato le richieste dell'INAIL e dell'INPS riguardo i contributi spettanti nel 2001. In luglio l'uomo aveva assunto un giovane, con contratto di apprendistato con la qualifica di «operaio autoriparatore». Dopo poco il rapporto era stato trasformato in lavoro a tempo determinato, ma al giovane era stata attribuita la mansione di «operaio addetto alle revisioni». Così l'imprenditore per tale trasformazione pretendeva gli fossero attribuiti i benefici dovuti dalla l. 25 del 1955. La Corte ha però respinto le pretese dell'uomo affermando che «L'art. 21, comma 6, legge n. 56/87, laddove prevede che «i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato», va interpretato nel senso che il prolungamento di detti benefici in tanto spetterà in quanto la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e per il lasso temporale di un anno ivi indicato, avvenga nella specifica qualifica per l'acquisizione della quale l'apprendistato stesso è stato svolto».

#### **Legittimo il rifiuto all'assunzione del disabile con qualifica non in linea al profilo richiesto dall'azienda.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 15058 del 22.06.2010, ha accolto il ricorso presentato da una società contro le decisioni con le quali il Tribunale di Roma l'aveva condannata al pagamento delle mancate retribuzioni spettanti ad un disabile non assunto perché con un profilo in parte difforme da

quanto richiesto con l'atto di avviamento. La sezione lavoro ha motivato che «la ratio della L. 2 marzo 1999, n.68, art. 9 che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale, che sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12».

### **Reato contraffare un marchio a partire dalla presentazione della domanda.**

Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24214 del 23.06.2010, ha respinto il ricorso di un cittadino cinese condannato per aver importato in Italia prodotti con marchi contraffatti. In sua difesa l'uomo sosteneva che il marchio era stato registrato solo tre mesi prima del suo arrivo in Italia e, dati i lunghi tempi di navigazione, la merce era partita in contemporanea alla registrazione del marchio, quando lui non poteva esserne a conoscenza. Ricostruzione smentita dai giudici di merito secondo i quali i comportamenti dell'imputato volti ad occultare la merce, non dichiarata alla dogana, dimostravano la sua consapevolezza dell'illecito. La seconda sezione penale ha respinto la tesi difensiva, ricordando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale «in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 cod. pen., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Pertanto, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello».

### **Il veicolo abbandonato su un'area privata è un rifiuto.**

Il veicolo che versa in stato di degrado e non è più idoneo alla circolazione deve essere considerato un rifiuto speciale, anche se risulta ancora iscritto al PRA. Lo ha affermato la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22035 del 10.06.2010 che ha così confermato quanto deciso nei due precedenti gradi di giudizio, richiamandosi all'orientamento già espresso dalla stessa Cassazione. La Suprema Corte ha precisato che «in tema di rifiuti, la Sezione Terza ha affermato, anche di recente, che la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli

elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504). In particolare, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, richiamato dall'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 ("veicolo fuori uso" è un veicolo ... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del "decreto Ronchi") e dall'art. 3 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 209/2003 (è rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA), la S.C. afferma che "deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata" (sul punto, Cassazione, Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005)».

### **Pensioni: Part-Time verticale. La Corte di Giustizia Europea evidenzia disparità..**

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 10.06.2010 n. C-395/08 ha riconosciuto la presenza, nel nostro sistema pensionistico, di una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico rispetto agli altri lavoratori. La Corte ha ritenuto che la disciplina comunitaria deve escludere che una normativa nazionale possa prevedere, che per quest'ultimo tipo di rapporti, siano esclusi i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. L'anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso dello stesso. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati. La Corte ha ritenuto così il principio del pro rata temporis non sia applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.